

Scheda tecnica congedo non pagato

1. Concetto e contenuto

L'interruzione provvisoria del lavoro non pagata è considerata un congedo non pagato. Gli obblighi contrattuali sono sospesi, ma il rapporto di lavoro resta in essere. Se il congedo non pagato dura ininterrottamente al massimo un mese, l'assicurazione di rischio e la previdenza per la vecchiaia attuali restano automaticamente in essere. Se il congedo non pagato dura ininterrottamente più di un mese e massimo fino a due anni, la persona assicurata ha le seguenti possibilità di scelta:

1.1 Variante 1: Continuazione invariata dell'attuale copertura previdenziale

L'assicurazione di rischio e la previdenza per la vecchiaia attuali continuano invariate durante il congedo non pagato. Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi nella misura attuale e può addebitarli integralmente alla persona assicurata.

1.2 Variante 2: Continuazione dell'attuale assicurazione di rischio

Le prestazioni di rischio assicurate immediatamente prima dell'inizio del congedo non pagato restano integralmente in essere. Per il periodo del congedo non pagato non vengono riscossi contributi di risparmio. L'avere di vecchiaia continua a fruttare interessi (inclusa la miglioramento del tasso di interesse). Il datore di lavoro deve continuare a versare i contributi di rischio e alle spese nella misura attuale e può addebitarli integralmente alla persona assicurata.

Nota: Assicurazione di rischio e previdenza per la vecchiaia

La previdenza professionale comprende due componenti:

- L'assicurazione di rischio: la componente assicurativa per i rischi invalidità e decesso e l'esonero dal pagamento dei contributi.
- La previdenza per la vecchiaia: i contributi di risparmio che vengono accreditati annualmente all'assicurato sul conto individuale.

1.3 Variante 3: Rinuncia alla continuazione della copertura dei rischi

Durante l'interruzione non sussiste alcun diritto alle prestazioni di rischio, ad eccezione del capitale in caso di decesso. Per la durata dell'interruzione non vengono riscossi contributi di risparmio, di rischio e alle spese. L'avere di vecchiaia continua a fruttare interessi.

2. Notifica a cura del datore di lavoro

Se la persona assicurata opta per la variante 1, non è richiesta alcuna notifica e il datore di lavoro non deve intraprendere nulla.

Se si sceglie la variante 2 e/o 3, il datore di lavoro deve comunicarlo per iscritto all'Asga con l'apposito modulo prima dell'inizio del congedo non pagato. Senza la dovuta notifica tempestiva, l'attuale copertura previdenziale e gli obblighi di contribuzione restano integralmente in essere.

Questa scheda tecnica riveste esclusivamente carattere informativo e le indicazioni ivi contenute non danno luogo ad alcuna rivendicazione giuridica. Per la valutazione dei singoli casi si applicano esclusivamente le disposizioni legali e regolamentari.